

DELIBERA N. 54/10/CSP

Esposto dell'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella "Liste Bonino-Pannella" nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. per la presunta violazione dell' articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e degli articoli 3, 9 e 10 della deliberazione della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 9 febbraio 2010 recante "Disposizioni di attuazione in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28-29 marzo 2010"

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 25 marzo 2010;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, gli articoli 4 e 5;

VISTA la deliberazione in data 9 febbraio 2010 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante "*Disposizioni di attuazione in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28-29 marzo 2010*" ;

VISTO l'esposto a firma dell'onorevole Marco Pannella , in qualità di Presidente dell'Associazione politica nazionale Lista Marco Pannella, pervenuto in data 18 marzo 2010 (prot. n. 16666), nel quale si asserisce che nel corso della campagna per le elezioni regionali ed amministrative previste per il 28 e 29 marzo 2010 la società Rai Radiotelevisione Italiana Spa, avrebbe predisposto un calendario di trasmissioni di comunicazione politica, tribune elettorali e conferenze stampa non conforme allo spirito e alla lettera delle norme legislative e regolamentari vigenti, realizzando un palinsesto assolutamente inadeguato a garantire ai cittadini la conoscenza delle diverse proposte politiche in competizione. In particolare, la Rai ha organizzato un solo ciclo di Tribune, collocandole in una fascia orario di basso ascolto, non ha ancora organizzato i confronti

previsti dall'articolo 9 del regolamento del 9 febbraio 2010 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed ha collocato le Conferenze Stampa in contenitori bisettimanali – giovedì su Rai Due e martedì su Rai Tre- non all'interno delle trasmissioni di massimo ascolto quali *Anno Zero* e *Ballarò*, ma in loro sostituzione, mentre al contrario avrebbe dovuto collocarle sulla sua rete di maggior ascolto, ovvero Rai Uno;

VISTA la nota in data 18 marzo 2010 (prot. n. 16818) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono state richieste alla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., eventuali controdeduzioni in merito all'esposto pervenuto;

VISTA la memoria della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. del 19 marzo 2010 (prot. n. 17327), con la quale la concessionaria pubblica ha eccepito quanto segue:

- la legge 28/2000, nel prevedere l'obbligo di offerta di programmi di comunicazione politica – al cui novero appartengono le Tribune politiche e le Conferenze stampa – attribuisce il potere regolamentare integrativo-attuativo della legge, per quanto riguarda la concessionaria pubblica, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e ciò anche per la necessaria definizione delle regole per l'applicazione della parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche. Tali disposizioni attuative sono state attuate dalla Commissione parlamentare di vigilanza con il provvedimento del 9 febbraio 2010 oltre che, con riferimento allo specifico caso in esame, con “successive determinazioni anche implicite e prassi ad effetto normativo”;
- infatti, l'art. 9, comma 1, della predetta deliberazione Commissione parlamentare di vigilanza stabilisce che “i calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi” la quale, a mente del comma 5, del medesimo articolo, tramite il proprio Presidente “tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente regolamento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione”. In attuazione di tale disposto la Rai ha inviato alla Commissione parlamentare di vigilanza il relativo calendario, oltre che quello dei contenitori dei messaggi televisivi e radiofonici autogestiti per la campagna elettorale;
- la pianificazione proposta dalla Rai è stata ritenuta conforme a quanto disposto dalla delibera del 9 febbraio 2010, e approvata dalla Commissione parlamentare che, ricevuti tempestivamente dalla Rai i calendari, non ha sollevato alcun rilievo al riguardo;
- il difetto di segnalazioni o interventi correttivi da parte della Commissione parlamentare di vigilanza equivale ad approvazione dei calendari proposti, non solo perché le trasmissioni di comunicazione politica sono già in onda e pertanto, la Commissione, non intervenendo a modifica, ne ha pienamente assentito e riscontrato

la rispondenza alla sua delibera, bensì anche in quanto tale tacita approvazione costituisce prassi consolidata e si è riproposta in tutte le consultazioni elettorali e referendarie avvenute in passato, acquisendo carattere consuetudinario con l'effetto normativo discendente dalla *diuturnitas* e dalla *opinio iuris* ;

- avendo la Rai ottemperato esattamente alle indicazioni della Commissione parlamentare e avendo la predetta Commissione approvato i calendari delle trasmissioni di comunicazione politica, nessun rilievo può essere mosso dall'Autorità alla concessionaria pubblica, anche perché l'eventuale accoglimento delle richieste avanzate dal denunciante determinerebbe un conflitto di competenza tra l'Autorità stessa e la Commissione parlamentare che ha approvato detti calendari;
- in ogni caso, nel merito dell'esposto, si evidenzia che con riferimento alla collocazione delle Tribune, le quali non rispetterebbero l'art. 3, comma 9 del Regolamento, che consente la sostituzione di programmi di approfondimento informativo con tribune politiche ovvero elettorali (le quali, secondo l'art. 9, commi 1 e 4 devono privilegiare "la formula del confronto o quella della conferenza stampa"), la Rai ha stabilito la sospensione di alcuni programmi di approfondimento informativo che sono stati impegnati con tribune elettorali in forma di conferenza stampa, come risulta dal calendario approvato dalla Commissione parlamentare. Il citato calendario, proposto dalla Rai alla Commissione parlamentare di vigilanza e dalle stessa approvato, tanto è vero che sulla base di esso è stato effettuato il sorteggio degli aventi diritto presso la sede della Commissione parlamentare, prevede, nelle prime serate (21,05-22,30/22,40) di martedì su Rai Tre e giovedì su Rai Due per le ultime settimane antecedenti la data del voto, la trasmissione delle conferenze stampa dei rappresentanti di lista. Peraltro, la collocazione in quell'orario di tribune politiche/elettorali anziché di conferenze stampa non sarebbe stato possibile, secondo il condiviso apprezzamento della Commissione, tenuto conto che per le prime sono previste "paritarie condizioni di ascolto", cioè stesso orario e stessa Rete. Pertanto, le tribune televisive nazionali, in ottemperanza alla normativa vigente, sono state collocate tutte su Rai Due alle ore 14 (orario che risulta essere di maggior ascolto rispetto alla "seconda serata") e, con autonoma iniziativa della concessionaria, anche in replica su Rai Uno dopo il Tg1 di mezza sera, intorno alle ore 23,00., con l'effetto di raddoppiare lo spazio concesso ad ogni soggetto avente diritto per le tribune. Inoltre, esse vengono ritrasmesse sul web attraverso il portale www.rai.it
- i calendari di comunicazione politica stabiliti per la Rai da un organo di natura parlamentare, assegnano a tutti i soggetti aventi diritto gli stessi tempi e la stessa visibilità e tale interesse di parità non sarebbe maggiormente garantito riempiendo i palinsesti della Rai con altri programmi – non previsti nel calendario parlamentare – di uguale genere. Diversamente opinando si verrebbe a configurare direttamente con il calendario della comunicazione politica stabilito dalla Commissione parlamentare di vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative e competenze, nei cui confronti sono recessive tutte le istanze diverse da quelle prospettabili avanti alla Corte costituzionale;

- con la recente ordinanza del TAR Lazio n. 2081/10 del 12 marzo 2010 il collegio giudicante ha correttamente ritenuto che gli atti della Commissione parlamentare di vigilanza in materia di “par condicio”(e quindi anche i calendari delle Tribune Rai), per fonte ed oggetto, hanno natura politica, ai quali la Rai, quale società concessionaria del pubblico servizio radiotelevisivo, non può sottrarsi, con conseguente loro insindacabilità sia in sede giurisdizionale sia amministrativa;
- infine, l’informazione complessiva della Rai è stata comunque incrementata, poiché Rai News 24, in aggiunta alla normale programmazione, ha intrapreso la messa in onda di una trasmissione informativa intitolata “Parola di governatore”, che prevede tredici puntate, ciascuna su una delle altrettante Regioni in cui si vota, in cui tutti i candidati alla Presidenza della Regioni avranno il medesimo tempo di parola;
- conclusivamente, la società versa in uno stato di compiuto adempimento degli obblighi di servizio pubblico, anche con riferimento agli oneri specifici e particolari derivanti dalla normativa primaria e secondaria in tema di *par condicio*;

VISTA la nota in data 19 marzo 2010 (prot. n. 17208) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell’Autorità con la quale l’esposto in questione e le memorie controdeduttive della Rai sono state trasmesse alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, chiedendo ragguagli e conferme di quanto esposto dalla concessionaria pubblica circa la conformità del calendario dei programmi di comunicazione politica alla deliberazione del 9 febbraio 2010 della Commissione parlamentare di vigilanza e all’avvenuta approvazione del medesimo calendario da parte della Commissione stessa ;

VISTA la nota in data 23 marzo 2010 con la quale l’Ufficio di Segreteria della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (prot. 1009/COMMRAI), in risposta alla richiesta avanzata dall’Autorità, ha confermato che i calendari dei programmi di comunicazione politica predisposti sulla base delle collocazioni in palinsesto decise dalla Rai e dei sorteggi effettuati presso la sede della Commissione, sono conformi alla propria deliberazione del 9 febbraio 2010 ;

CONSIDERATO che, ai sensi della legge n. 28 del 2000, spetta alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l’approvazione delle regole per l’applicazione della disciplina della comunicazione politica e dell’informazione durante le campagne elettorali nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, mentre spetta all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni perseguire le violazioni delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare di vigilanza, secondo quanto previsto dall’articolo 10 della medesima legge;

CONSIDERATO che l’Ufficio di Segreteria della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi , alla quale è stato trasmesso l’esposto in questione, ha rilevato la conformità dei calendari dei programmi di comunicazione politica predisposti sulla base delle collocazioni in palinsesto decise

dalla Rai e dei sorteggi effettuati presso la sede della Commissione, alla delibera del 9 febbraio 2010 della stessa Commissione;

RILEVATO che la dichiarazione di conformità dei calendari dei programmi di comunicazione politica predisposti dalla Rai a quanto previsto dalla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, espressa dalla stessa Commissione, comporta *ex se* l'archiviazione dell'esposto in questione;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

L'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 25 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gialuigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola